



Andrea ENRIA

Presidente del Consiglio di vigilanza

BCE - PUBBLICO

All'ente significativo

Aggiornamento: la procedura di notifica descritta di seguito sarà applicata dalla BCE a partire dal 31 gennaio 2020. Ulteriori informazioni sulla procedura sono disponibili nelle risposte alle domande più frequenti pubblicate nel sito Internet della BCE.

SSM-2019-0430-rev

Francoforte sul Meno, 10 ottobre 2019

Oggetto: Chiarimenti sulla procedura relativa al riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale ai fini della riduzione del rischio

Gentile Signora, Egregio Signore,

la Banca centrale europea (BCE) desidera chiarire la procedura che applicherà a partire dal 10 novembre 2019 agli enti creditizi significativi riguardo al riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale ai fini della riduzione del rischio in conformità agli articoli da 295 a 298 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

Un ente creditizio significativo che intenda riconoscere l'effetto di riduzione del rischio ad accordi di compensazione contrattuale è tenuto a darne notifica al proprio gruppo di vigilanza congiunto (GVC) in una delle seguenti circostanze:

- i) intende riconoscere l'effetto di riduzione del rischio a nuovi tipi di accordi di compensazione contrattuale ai sensi dell'articolo 298 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- ii) conclude, o intende concludere, tipi già riconosciuti di accordi di compensazione contrattuale con controparti o succursali situate in nuovi paesi non riconosciuti in precedenza;
- iii) conclude, o intende concludere, tipi già riconosciuti di accordi di compensazione contrattuale con nuovi tipi di controparti.

¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

La notifica dovrebbe essere presentata in base allo schema di cui all'allegato di questa comunicazione. Gli enti creditizi significativi possono riconoscere l'effetto di riduzione del rischio ad accordi bilaterali di compensazione dopo avere trasmesso tale notifica alla BCE. Resta salva la competenza della BCE a svolgere eventuali indagini al riguardo e stabilire che a un particolare accordo bilaterale di compensazione, o a un particolare tipo di accordo bilaterale di compensazione, o a un accordo di compensazione con una particolare controparte o con un particolare tipo di controparte, non debba essere riconosciuto l'effetto di riduzione del rischio.

Per quanto riguarda gli accordi bilaterali di compensazione già riconosciuti ai fini della riduzione del rischio, gli enti creditizi significativi possono continuare a riconoscerne l'effetto senza alcun bisogno di notifica.

Inoltre, si rammentano agli enti creditizi significativi gli obblighi di cui all'articolo 297 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Con i più distinti saluti,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andrea Enria". The signature is fluid and cursive, written on a light-colored background.

Andrea Enria

Presidente del Consiglio di vigilanza

Allegato: Schema di notifica

ALLEGATO

[Denominazione e indirizzo/recapiti dell'ente]

[Nome e indirizzo/recapiti del Coordinatore del GVC]

[Riferimento dell'ente]

[Luogo, data]

Oggetto: Notifica del riconoscimento dell'effetto di riduzione del rischio [a un accordo/ad accordi] di compensazione contrattuale

Gentile Signora, Egregio Signore,

con la presente notifico che [denominazione dell'ente] intende riconoscere l'effetto di riduzione del rischio in conformità all'articolo 298 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² [al tipo/ai tipi] di [accordo/accordi] quadro [specificato/specificati] di seguito.

Con la presente notifica confermo inoltre che:

- [il tipo/i tipi] di accordo di compensazione [notificato/notificati] [crea/creano] un obbligo giuridico unico per tutte le operazioni incluse, in modo tale che, in caso di default della controparte per la quale si richiede il riconoscimento della compensazione, l'ente creditizio abbia diritto a ricevere o sia tenuto a pagare soltanto il saldo netto dei valori di mercato positivi e negativi delle singole operazioni incluse;
- l'ente creditizio dispone di pareri i quali fanno riferimento alle leggi applicabili di cui all'articolo 296, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione [al tipo/ai tipi] di accordo di compensazione [notificato/notificati] e i quali confermano che, in caso di una disputa legale relativa [all'accordo/agli accordi] di compensazione [concluso/conclusi] con i tipi di controparti per i quali si richiede il riconoscimento della compensazione, i diritti e le obbligazioni dell'ente creditizio non supererebbero il saldo netto dei valori di mercato positivi e negativi delle operazioni incluse;
- il rischio di credito verso ogni controparte per la quale si richiede il riconoscimento della compensazione è aggregato per arrivare a un'unica esposizione giuridica, che comprende tutte le operazioni con quella

² Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

controparte, e tale valore aggregato è tenuto in conto ai fini della determinazione dei limiti del credito e del capitale interno;

- [l'accordo/gli accordi] di compensazione [notificato/notificati] non [contiene/contengono] una clausola di deroga di cui all'articolo 296, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- in caso di accordi di compensazione tra prodotti differenti, sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 296, paragrafo 3, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 575/2013 e l'ente creditizio mantiene procedure di cui all'articolo 296, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento al fine di verificare che ogni operazione inclusa in un insieme di attività soggette a compensazione sia coperta da un parere legale, o pareri legali, di cui all'articolo 296, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento;
- l'ente creditizio dispone di procedure per garantire che la validità giuridica e l'applicabilità della sua compensazione contrattuale sia riesaminata alla luce di modifiche alla normativa delle giurisdizioni interessate di cui all'articolo 296, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013 e conserva nei suoi archivi tutta la documentazione richiesta relativa alla sua compensazione contrattuale;
- l'ente creditizio considera gli effetti della compensazione nel calcolo dell'esposizione al rischio di credito aggregato per ogni controparte e gestisce il proprio rischio di controparte sulla base degli effetti di tale calcolo.

Con i più distinti saluti,

[Nome e carica del soggetto autorizzato a firmare]

Tipi di accordi di compensazione notificati

Tipo di accordo quadro	Normativa applicabile e pareri a sostegno		Paese e tipo di controparte, pareri a sostegno		
[tipo di accordo] ³ [promotore] ⁴ [accordo di compensazione tra prodotti differenti: [sì/no][prodotti interessati]] ⁵	[normativa applicabile]	[parere a sostegno: studio legale e data] ⁶	[paese A]	[tipo di controparte 1] ⁷ [tipo di controparte 2]	[parere legale a sostegno: studio legale e data] ⁸
			[paese B]	[tipo di controparte 1] [tipo di controparte 2]	[parere legale a sostegno: studio legale e data]

3 Specificare il tipo di accordo, ad esempio accordo quadro standard di settore per la compensazione (incluso il titolo, ad esempio 1992 ISDA Master Agreement (Multicurrency – Cross Border)) o accordo quadro di compensazione elaborato dallo stesso ente creditizio. L'accordo quadro di compensazione deve essere conforme all'articolo 296, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 575/2013. Non è necessario riportare informazioni dettagliate sui singoli accordi quadro firmati, a meno che non vi siano modifiche rilevanti alla clausola principale di compensazione (ad esempio risoluzione anticipata, eventi di default, eventi di risoluzione, calcolo del saldo di close-out). Ai fini di questa notifica un accordo quadro che preveda simili modifiche rilevanti dovrebbe essere considerato un nuovo tipo di accordo quadro. Specificare se l'accordo notificato sia un nuovo tipo di accordo quadro o se modifichi un tipo di accordo quadro riconosciuto preesistente.

4 Specificare il promotore dell'accordo quadro (ad esempio ISDA, European Banking Federation, associazione bancaria locale, il medesimo ente creditizio ecc.).

5 Specificare se si tratta di un accordo quadro di compensazione tra prodotti differenti (di cui all'articolo 295, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013) e in tal caso indicare i prodotti interessati.

6 Cfr. articolo 296, paragrafo 2, lettera b), punti iii) e iv), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

7 Si riferisce al tipo generico di controparte in un dato paese, ad esempio "impresa", "ente creditizio", "fondo comune di investimento", "comune" ecc.

8 Cfr. articolo 296, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del Regolamento (UE) n. 575/2013.